

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 015CSA– RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 31.10.2016 INFLITTA AL SIG. BRUNO IVANO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF PAVIA CALCIO A 5/MEDITERRANEA CALCIO A 5 DEL 14.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016)

Con atto, spedito in data 9.9.2016, la Società A.S.D. Pavia Calcio a 5 trasmetteva un preavviso di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Pavia Calcio a 5/Mediterranea Cagliari, disputatasi in data 14.5.2016, erano stata irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 a carico della predetta Società;
- inibizione fino al 31.10.2016 del sig. Bruno Ivano fino al 31.10.2016.

Questa Corte ritiene che possa prescindere dall'esame dei molteplici profili di inammissibilità del ricorso (preannuncio di reclamo trasmesso originariamente alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. anziché a questa Corte, preannuncio di reclamo accompagnato dai motivi ma corredato dalla richiesta di trasmissione degli atti ufficiali di gara, peraltro indirizzata sempre alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. anziché a questa Corte) attesa la manifesta infondatezza del ricorso medesimo.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento gravemente ingiurioso e per di più reiterato, tenuto dal dirigente accompagnatore, sig. Bruno Ivano, nei confronti degli Arbitri, ed al comportamento altrettanto ingiurioso (per non dire violento, dovendosi qualificare come tale lo sputare all'indirizzo di una persona), tenuto dai propri sostenitori sempre nei confronti degli arbitri.

Ed invero, la Società ricorrente, anche dopo avere avuto contezza degli atti di gara (trasmessi dalla Segreteria di questa Corte, si è limitata a denunciare (peraltro a mezzo di reiterate mail) la falsità dei referti dei Direttori di Gara, affermando, peraltro, che “*la Procura della Repubblica indaga sulle gravi e mendaci affermazioni contenute nel referto arbitrale*”; affermazione di cui non si riesce a comprendere il significato attesa la sua evidente genericità (non viene indicato il procedimento penale) e che potrebbe suonare come un non consentito tentativo di fare pressione su questa Corte.

Quanto, invece, all'entità delle sanzioni, irrogate nei confronti della Società e del dirigente accompagnatore, sig. Bruno Ivano, si ritiene che le stesse possano ritenersi congrue anche in considerazione del fatto, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria irrogata alla Società, che dopo la fine della gara non è stata fornita alcuna assistenza nei confronti dei Direttori di Gara; peraltro, il comportamento processuale della parte, già più sopra stigmatizzato, depone in senso diametralmente opposto a quello di una riduzione delle sanzioni.

Per questi motivi, la C.S.A. di respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pavia Calcio a 5 di Pavia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

2. RICORSO SIG. MAURIZIO BRAGHIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONSACCO 1920/SAVONA DEL 04.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto all'allenatore Maurizio Braghin, tesserato della società S.S.D. Savona F.B.C. S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, a gioco fermo, fatto ingresso sul terreno di gioco e spintonato un calciatore della squadra avversaria, allontanato".

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione il sig. Maurizio Braghin, a mezzo del difensore, il quale, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, deduceva (i) la sproporzione della sanzione rispetto all'entità dei fatti contestati nonché (ii) la qualificazione degli stessi alla stregua di condotta "violenta" piuttosto che antisportiva. All'odierna riunione è comparso il difensore della reclamante il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei motivi di reclamo, ulteriormente argomentando in merito.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge infatti che certamente il reclamante ha posto in essere una condotta censurabile invadendo il terreno di giuoco oltre il limite dell'area tecnica e "spingendo un calciatore della squadra avversaria". Difetta tuttavia, a giudizio della Corte, la prova certa dell'intenzionalità violenta di tale condotta che, al contrario, non risulta connotata da particolare aggressività. Nel rapporto del Direttore di gara, invero, il comportamento contestato al Braghin viene descritto come meramente partecipativo di una "mass confrontation", potendosi rinvenire l'elemento dell'ipotizzata condotta violenta, di cui all'art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., unicamente nella spinta a un calciatore avversario, riconducibile alla fattispecie della condotta gravemente antisportiva, prevista dalla lettera a) dello stesso articolo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sig. Maurizio Braghin riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 4.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 07.09.2016)

La Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, previo preannuncio di reclamo, proponeva impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 15 del 7.9.2016) con la quale, a seguito della gara AZ Picerno/Bisceglie 1913 disputata in data 4.9.2016 e valida per il Campionato di Serie D 2015/2016, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e diffida, “per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato, nel corso del secondo tempo, alcuni sputi e del vino all'indirizzo di un A.A. attingendolo ripetutamente alla nuca e sulla divisa. Due dei medesimi si arrampicavano sulla rete di recinzione del terreno di gioco rivolgendo espressioni e gesti irrispettosi e lanciando una maglia all'indirizzo di un Ufficiale di gara”.

A sostegno dell'impugnazione la reclamante, pur non contestando i fatti così come ricostruiti negli atti ufficiali, rileva l'eccessiva afflittività della sanzione atteso che (i) la gran parte dei “gesti inconsulti” sono opera di un solo individuo e non della numerosa tifoseria presente e che (ii) sia il capitano della squadra sia i dirigenti della società si sono prodigati per “mitigare tali episodi”.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Dal Rapporto del Direttore di gara risulta infatti che effettivamente l'esagitato tifoso “scendeva dalla recinzione” rinunciando ai propri bellicosi propositi, “grazie all'intervento del capitano del Bisceglie Lucas Correa”.

La sussistenza di tale circostanza, a giudizio della Corte, affievolisce la gravità dei fatti in esame consentendo la riduzione della sanzione a €1.000,00 con diffida.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione dell'ammenda a €1.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio e della Sig.ra Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

4. RICORSO POL. CITTA' DI CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACCIOCCA LORETO SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/VIVACE GROTTAFERRATA DEL 20.8.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016)

La Società Città di Ciampino ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 5 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Macciocca Loreto dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 14 del 2.9.2016) in seguito alla gara amichevole Città di Ciampino/Vivace Grottaferrata del 28.8.2016, “Per avere colpito con un pugno un calciatore avversario riverso a terra. Allontanato, continuava a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'avversario e nell'abbandonare il terreno di gioco veniva nuovamente a contatto con il medesimo.”

La Società ricorrente ritiene la sanzione di 5 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Macciocca Loreto, eccessivamente afflittiva riguardo a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione.

Alla riunione del 19.9.2016, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi ritiene di non poterlo accogliere in ragione dei motivi che seguono.

Osserva, infatti, questa Corte che nel comportamento del calciatore Macciocca Loreto si ravvisano gli estremi, sia della condotta violenta nei confronti di calciatori, sanzionata con 3 giornate di squalifica, ex art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., sia della condotta gravemente antisportiva, sanzionata con due giornate di squalifica, ex art. 19, punto 4, lett. a), C.G.S..

La condotta violenta è infatti rappresentata dal pugno sferrato dal calciatore all'avversario riverso a terra mentre la condotta gravemente antisportiva è rappresentata dalle espressioni offensive rivolte dallo stesso calciatore all'avversario ed altresì dal fatto che entrambi i giocatori espulsi, nell'abbandonare il terreno di giuoco, venivano nuovamente a contatto.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua per la gravità dei fatti descritti nel referto arbitrale, peraltro non contestati dalla società reclamante, posti in essere durante una partita amichevole.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Città di Ciampino di Ciampino (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 18 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio